(N. 344)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali che assumono un impiego alle dipendenze di Stati esteri o di Enti a carattere internazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio dei ministri tende a disciplinare la posizione giuridico-amministrativa dei dipendenti statali che, col consenso del Governo, assumono un impiego alle dipendenze di Stati esteri o di Enti a carattere internazionale.

La necessità di disciplinare opportunamente tali rapporti si è imposta in modo evidente specialmente in relazione agli Stati sorti nei territori delle ex colonie italiane, dove è palese il nostro interesse politico a mantenere funzionari e impiegati italiani presso le Amministrazioni di detti Governi, come del resto è praticato dalla Gran Bretagna che vi ha comandato un congruo numero di funzionari.

Tale sistema rappresenta per noi una fondamentale necessità, sia per la tutela delle numerose collettività italiane tuttora residenti sul posto, sia per l'influenza che funzionari ed impiegati italiani possono in genere esercitare sull'andamento politico ed amministrativo di detti Governi.

A tale scopo il disegno di legge prevede, in linea generale, che i dipendenti statali possano essere autorizzati ad assumere un impiego presso Governi esteri o Enti a carattere internazionale, conservando tutti i diritti di carriera e di anzianità anche in rapporto al trattamento di quiescenza. Per la durata dell'impiego all'estero cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dell'Amministrazione italiana. Qualora, peraltro, il trattamento percepito dal Governo o dall'Ente a carattere internazionale fosse insufficiente, è previsto che potrà essere concessa un'integrazione da par-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

te dell'Amministrazione italiana. Tale previdenza si è appalesata necessaria proprio in relazione alle scarse remunerazioni che i Governi sorti nei territori delle ex colonie corrispondono ai loro e quindi anche ai nostri impiegati. Non sarebbe d'altra parte possibile per lo Stato italiano « comandare » un proprio dipendente presso uno Stato estero senza assicurargli almeno le condizioni di vita, in relazione anche al suo grado e alle sue funzioni; e se ciò non si realizzasse ci vedremo nella specie costretti a rinunciare alla forma più efficace di influenza nelle ex colonie, e pertanto le clausole relative all'integrazione economica costituiscono contenuto fondamentale del decreto.

Dato peraltro il regime di stretta economia a cui è necessario uniformarsi, è stato necessario limitare l'integrazione a carico del Governo italiano all'importo massimo degli assegni fondamentali inerenti alla posizione di impiego e di lavoro nell'Amministrazione italiana. In tal guisa nessun maggiore onere viene a ricadere sull'Erario. È anzi da osservare che, anche nei casi in cui l'integrazione verrà concessa nella misura massima, lo Stato realizzerà pur sempre un'economia per i maggiori ed altri emolumenti che dovrebbe corrispondere ai predetti impiegati se essi fossero in servizio in Italia.

Il provvedimento sopra illustrato riveste un particolare carattere di urgenza in relazione alla situazione recentemente determinatasi nei confronti dei predetti funzionari in servizio presso le Amministrazioni della Libia e dell'Eritrea, ai quali, in attesa di una compiuta disciplina della materia, erano state finora ugualmente corrisposte le competenze loro spettanti; ma, a partire dallo scorso luglio, la Corte dei conti ha rifiutato la registrazione dei mandati, e gli interessati sono quindi ridotti soltanto a quel modesto assegno che viene loro versato dai Governi locali, sicchè vivissimo è il loro fermento, come risulta dalle reiterate comunicazioni della nostra Legazione a Tripoli.

Ed è appunto in considerazione di tale urgenza che il provvedimento di cui trattasi viene sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri senza la formale adesione del Ministero del tesoro, il quale peraltro ha già dato la sua adesione a tutto il testo della legge ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 1, su cui ancora si attende una risposta definitiva, risposta che però si ha ragione di ritenere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti dello Stato possono essere autorizzati ad assumere un impiego di carattere temporaneo alle dipendenze di Stati esteri o di enti a carattere internazionale.

Tale autorizzazione è disposta con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per affari esteri e per il tesoro.

Con i decreti di cui al comma precedente, il personale dello Stato, non appartenente all'Amministrazione degli affari esteri, è collocato nella posizione di comando a disposizione di tale Amministrazione.

Per la durata dell'impiego all'estero detti dipendenti continuano a coprire i posti del proprio ruolo conservando i diritti di carriera.

Dalla data dell'assunzione presso il governo estero o l'Ente internazionale cessa la corresponsione a carico dell'Amministrazione italiana del trattamento economico previsto a qualsiasi titolo per la posizione di impiego o per il rapporto di lavoro.

Qualora il trattamento economico a carico del Governo estero o dell'ente a carattere internazionale risulti inadeguato, può essere concessa, eccezionalmente, un'integrazione mensile non eccedente, in ogni caso, l'importo del trattamento mensile complessivo per stipendio, paga o retribuzione inerente alla posizione di impiego o di lavoro nell'Amministrazione italiana, per indennità base di carovita nell'aliquota del 100 per cento, e per indennità di funzione o di studio o analoga. Tale integrazione — non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, e da porre a carico del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente comandato — verrà attribuita ed, occorrendo, variata, sospesa o soppressa, con decreto del Ministro per gli

affari esteri di concerto con il Ministro interessato e con quello per il tesoro, su conforme parere di una speciale Commissione interministeriale nominata dal Ministro degli affari esteri e composta di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro nonchè del Ministero cui appartiene il dipendente comandato.

Art. 2.

Per la durata dell'impiego all'estero gli stipendi, paghe o salari attribuiti in relazione alla posizione di carriera e di anzianità o al rapporto di lavoro sono computati a tutti gli effetti del trattamento di quiescenza o previdenziale, che rimane a totale carico dello Stato o degli enti cui è devoluto per istituto.

Gli interessati verseranno mensilmente, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, all'Erario dello Stato o agli altri Enti competenti le quote calcolate sugli stipendi, paghe o salari che per legge sono da ritenere in conto entrata del Tesoro per la pensione o in conto degli altri benefici previdenziali, ad eccezione della ritenuta per l'assistenza sanitaria.

Art. 3.

La presente legge si applica anche ai dipendenti statali che posteriormente alla data di entrata in vigore del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate abbiano assunto o mantenuto un rapporto di impiego ai sensi degli articoli precedenti.